

Parti

Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot

Dispositivo

- 1) Il principio della libera circolazione degli articoli pirotecnici, come previsto in particolare all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta il possesso o l'uso, da parte dei consumatori, e la vendita agli stessi, di fuochi d'artificio il cui contenuto in miscela pirotecnica è superiore a 1 kilogrammo, nei limiti in cui tale normativa sia idonea a garantire l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e non vada oltre quanto necessario per tutelare tali interessi fondamentali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'articolo 10 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta l'immagazzinamento di articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23 e destinati al commercio al dettaglio all'ottenimento di una doppia autorizzazione, ossia un'autorizzazione federale per gli esplosivi e un'autorizzazione regionale ambientale, nei limiti in cui siano soddisfatte tutte le condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 3) L'articolo 20 della direttiva 2007/23 e l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono adottare sanzioni penali purché, per quanto riguarda la direttiva 2007/23, tali sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive e, per quanto riguarda la direttiva 2006/123, le norme nazionali non aggirino le norme della direttiva medesima.

(¹) GU C 178 del 6.6.2017.

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018 — ANKO AE Antiprosopeion,
Emporiou kai Viomichanias / Commissione europea**

(Causa C-172/17 P) (¹)

(Impugnazione — Clausole compromissorie — Convenzione Pokemon conclusa nell'ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Costi ammissibili — Decisione della Commissione europea — Obbligo di rimborso delle somme versate — Domanda riconvenzionale)

(2018/C 408/21)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: S. Paliou, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Kyratsou, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.

(¹) GU C 168 del 29.5.2017.